

TRIBUNALE DI TRENTO

Il collegio composto dai magistrati:

ALDO	GIULIANI	Presidente
ANNA	MANTOVANI	Giudice
MONICA	ATTANASIO	Giudice rel.


nel giudizio di omologa della domanda di concordato preventivo presentata da S.p.A., ha pronunciato il seguente

DECRETO

..... S.p.A., dopo presentato, in data 28 dicembre 2012, domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6°, 1. fall., nel termine assegnato da questo Tribunale, come prorogato con provvedimento del 24 aprile 2013, ha provveduto ad integrare la domanda.


Dopo aver segnalato, con provvedimento in data 25 luglio 2013, alcuni aspetti critici in relazione alla proposta, al piano ed alla documentazione così depositati, superati per effetto delle precisazioni ed integrazioni effettuate dalla debitrice nel termine che le era stato assegnato ex art. 162, comma 1°, 1. fall., con decreto del 10 ottobre 2013 il Tribunale ammetteva la società alla procedura di concordato, provvedendo alla nomina del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, e fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 17 gennaio 2014, poi differita all'11 aprile 2014 a seguito dell'acquisizione da parte della società di un'offerta irrevocabile di acquisto, previo affitto, di un ramo d'azienda e nella prospettiva di una modifica della proposta concordataria – in seguito effettivamente depositata il 20 febbraio 2014 – che tenesse conto di tale offerta.

In sede di adunanza si dava apertura alle operazioni di voto, e, successivamente allo scadere del termine di venti giorni, il Commissario dava comunicazione del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 1. fall. Veniva pertanto




fissata l'udienza di omologa per il giorno 18 settembre 2014, in vista della quale la debitrice si costituiva ritualmente ed il Commissario depositava il parere di cui all'art. 180 l. fall., mentre, malgrado la ritualità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori dissenzienti, e la regolare pubblicazione del medesimo decreto nel registro delle imprese, nessun creditore o terzo interessato proponeva opposizione.

....., che col ricorso depositato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall. aveva preannunciato la presentazione di un concordato in continuità, all'atto dell'integrazione della domanda di concordato con riserva ha proposto un concordato con cessione dei beni, e la natura liquidatoria della proposta non è mutata neppure a seguito della modifica attuata con l'atto depositato il 20 febbraio 2014 – modifica che, se da un lato ha rivisto al ribasso le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, ha dall'altro supportato la proposta concordataria con un'offerta di acquisto di un ramo d'azienda proveniente dalla ditta S.r.l. Questo Collegio ha, invero, già in passato ritenuto che, quand'anche il piano preveda la conclusione, successivamente all'ammissione alla procedura, di un contratto d'affitto d'azienda prima e di un contratto di cessione d'azienda poi, tuttavia, ove l'azienda (o ramo d'azienda) oggetto di tali contratti non sia un'azienda in esercizio, il concordato non è qualificabile come concordato in continuità: l'art. 186 *bis*, comma 1°, l. fall. qualifica come concordato con continuità aziendale (anche) quello il cui piano preveda, non la cessione dell'azienda tout court, ma la “cessione dell'azienda in esercizio”, e tale previsione si spiega col fatto che la prosecuzione ad opera dell'imprenditore in concordato dell'attività aziendale, sia pure finalizzata alla sua successiva cessione a terzi, espone la massa dei creditori concorsuali al rischio dell'insorgere di passività prededucibili, sì da rendere giustificata, pure in tal caso, l'esplicitazione nel piano “*dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa*”



prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura”, e l’attestazione del professionista “che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”; nel caso che ne occupa, invece, il rischio inerente l’esercizio dell’attività imprenditoriale è a carico dell’affittuario e, inoltre, le risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori sono rappresentate – oltre che da immobili, beni strumentali, partecipazioni societarie, rimanenze, crediti e disponibilità liquide –, dal corrispettivo della compravendita dell’azienda medesima e non dai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, sì che la prognosi dell’adempimento della proposta concordataria viene ad essere legata, non a previsioni concernente l’idoneità di quei flussi a garantire il soddisfacimento dei creditori concorsuali, quanto piuttosto a valutazioni afferenti la solvibilità dell’acquirente e le garanzie da questi offerte – l’una e l’altra vagliate dal Commissario Giudiziale nella relazione depositata ai sensi dell’art. 172 l. fall. –.


La debitrice propone pertanto il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, ed un pagamento parziale dei creditori chirografari, in percentuale variabile e con modalità diversificate a seconda della classe di appartenenza: la proposta concordataria di _____ prevede, infatti, una suddivisione dei creditori in cinque classi, delle quali una, priva di diritto di voto ex art. 177 l. fall., composta da creditori privilegiati (classe prima, da soddisfarsi al 100%), altra, da creditori chirografari che non hanno beneficiato di una riduzione consistente e durevole della propria esposizione debitoria nell’anno precedente la presentazione della domanda di concordato con riserva (classe terza, con previsione di soddisfacimento nella misura del 10%), altra ancora, dal o dai portatori del prestito obbligazionario emesso dalla società (classe quarta, destinata ad essere soddisfatta mediante *datio in solutum*), ulteriore classe costituita da



creditori chirografari non postergati ma riconducibili al gruppo di imprese di cui fa parte (classe quinta, con percentuale di soddisfacimento indicata nel 7%), ed una classe infine avente carattere residuale, in quanto destinata ad accogliere i creditori chirografi non collocati nelle altre tre classi di chirografari (classe seconda, con previsione di soddisfacimento nella misura del 15%) – classi tutte destinate ad essere soddisfatte entro il 31 dicembre 2016, salvo la prima, per la quale è previsto il pagamento entro un anno dall'omologa.

Il Commissario Giudiziale, pur operando rettifiche ai valori dell'attivo e del passivo indicati dalla società, e rideterminando conseguentemente le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari (da ultimo, nel parere depositato ai sensi dell'art. 180 l. fall., nella misura del 14,80% per i creditori della seconda classe, del 9,96% per quelli di classe terza, e del 6,64% per i creditori della classe quinta), concludeva nel senso della fattibilità del piano ed esprimeva quindi parere favorevole all'omologa.

Mentre in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di concordato può esser richiamato quanto al riguardo osservato col provvedimento emesso l'11 gennaio 2013, con il quale venne assegnato il termine di cui all'art. 161, comma 6°, l. fall., in relazione alla proposta, al piano ed alla documentazione presentati da va ribadito il giudizio già espresso col decreto del 10 ottobre 2013 in ordine all'insussistenza di profili di inammissibilità ed alla correttezza della formazione delle classi (e cioè, per quel che concerne le classi, che, ovvia essendo la diversità di posizione giuridica dei creditori privilegiati rispetto ai chirografi, per quel che riguarda questi ultimi il fatto di essere esposti, per l'eventualità di una futura dichiarazione di fallimento, ad azione revocatoria, o di essere soggetti che hanno finanziato la società, mediante prestito obbligazionario ovvero mediante finanziamenti infragruppo, è idoneo ad individuare interessi omogenei all'interno



di ciascuna classe, e diversi da quelli della classe seconda, dei creditori inseriti, rispettivamente, nelle classi terza, quarta e quinta).

La qualificazione del presente concordato quale concordato con cessione dei beni importa infine che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari rivesta funzione meramente descrittiva ed informativa, sì che lo scostamento – peraltro modesto – rispetto alle indicazioni contenute nella proposta delle percentuali calcolate dal Commissario nel parere ex art. 180 l. fall. è priva di rilievo, atteso che nel concordato con cessione dei beni l'indicazione della predetta percentuale non ha carattere vincolante (cfr. Cass., s.u., n. 1521/2013).

La procedura si è poi svolta regolarmente, e, all'esito delle operazioni di voto, sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall.; come già evidenziato, nessun opposizione è stata infine proposta.

Il concordato in oggetto deve, pertanto, essere omologato.

La debitrice, che già nella proposta aveva indicato un nominativo per la nomina a Liquidatore Giudiziale, con l'atto di costituzione nel giudizio di omologa ha domandato che, in sostituzione del nominativo già indicato, l'incarico venga conferito al liquidatore sociale, dr. _____, o, in subordine, al dr. _____; sennonché, sebbene il dr. _____ sia, al pari del dr. _____, in possesso del requisito previsto dall'art. 28, comma 1°, lett. a), nei suoi confronti ricorre una delle situazioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma del medesimo articolo: se è vero, infatti, che la recente nomina del dr. _____ alla carica di liquidatore sociale può indurre ad escludere, come dedotto in udienza dalla società, che egli abbia concorso al dissesto dell'impresa in concordato, tuttavia la norma appena citata prevede ulteriori ipotesi di incompatibilità, tra le quali, in particolare, l'esistenza di un conflitto di interessi con la procedura – conflitto che, come precisato dalla Suprema Corte, può essere anche solo potenziale (cfr. Cass., 18 gennaio 2013, n. 1237), e che nella specie si presta ad assumere concretezza in

considerazione del fatto che una delle classi di creditori è composta da società appartenenti al gruppo di imprese cui appartiene.

In difetto, invece, di indicazioni della debitrice in ordine alle modalità di liquidazione, a tanto deve provvedere il Tribunale, nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Omologa il concordato preventivo proposto da

S.p.A.

Nomina Liquidatore Giudiziale il dr.

e conferma la nomina del dr.

quale Commissario Giudiziale.

Nomina il Comitato dei Creditori nelle persone di:


..... S.r.l.;

Cassa Rurale

..... S.r.l.


Stabilisce che:

- all'atto dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore prenderà in consegna tutti i beni ceduti, provvedendo a redigere, con apposito verbale da depositare in cancelleria, un inventario degli stessi alla presenza del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della società e provvederà a redigere, in collaborazione con il Commissario Giudiziale e con la debitrice, a formare l'elenco dei creditori con l'indicazione dell'entità del credito e dell'eventuale prelazione, elenco da comunicarsi a tutti i creditori con l'invito a presentare osservazioni e contestazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'ulteriore precisazione che, nei quindici giorni successivi, il debitore, ove lo ritenga opportuno, potrà esporre al liquidatore i propri rilievi in ordine alle osservazioni e contestazioni eventualmente pervenute, con comunicazione dei predetti rilievi agli interessati i quali, a loro volta,




potranno rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del liquidatore;

- il Liquidatore dovrà inoltre procedere a liquidare l'attivo mediante le procedure competitive che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche in grado di assicurare la corretta esecuzione del piano omologato, richiedendo il parere del Comitato dei Creditori, del Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della società prima di effettuare qualsiasi vendita, compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, stare in giudizio come attore o convenuto, nominare avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, salvo in ogni caso la necessità di informarne il Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del perfezionamento dei suddetti atti – che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive – e previa in ogni caso autorizzazione del Comitato dei Creditori in caso di vendite;
- il Liquidatore dovrà richiedere l'anticipazione delle somme necessarie per le spese al Commissario Giudiziale, il quale utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del Giudice Delegato da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura e della finalità della spesa;
- il Liquidatore dovrà versare le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su di un conto corrente intestato alla procedura concorsuale ed acceso presso un ente creditizio all'uopo designato dal Giudice Delegato, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto al Commissario Giudiziale, al Presidente del Comitato dei Creditori, al Giudice Delegato, e al legale rappresentante della società;
- ogni sei mesi, a partire dalla nomina, il Liquidatore dovrà redigere un rapporto riepilogativo sullo stato delle operazioni di liquidazione, sulle



iniziative assunte e su ogni altra circostanza inerente all'espletamento del proprio incarico, da inviare a mezzo posta elettronica certificata, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali relativi al periodo, al Commissario Giudiziale, il quale a sua volta provvederà a trasmettere l'uno e gli altri al Giudice Delegato, corredati dalle proprie osservazioni, e ad inviare copia del rapporto ai creditori a mente dell'art. 171, comma 2°, 1. fall.

- il Liquidatore, una volta esaurite le operazioni di liquidazione, dovrà presentare il conto della gestione;
- il Liquidatore dovrà riferire tempestivamente al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato;
- il Liquidatore dovrà provvedere a ripartire, con la periodicità indicata nell'art. 110 1. fall. o comunque determinata dal Giudice Delegato e con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 110 1. fall., le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal Giudice Delegato, sentito il Commissario Giudiziale, effettuando i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile con successiva trasmissione al Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato di un elenco degli assegni spediti o dei bonifici effettuati, nonché ad accantonare le somme necessarie per il pagamento delle ulteriori spese della procedura (laddove le stesse non possano trovare soddisfazione nel deposito cauzionale originariamente versato), e dei creditori eventualmente contestati o irreperibili secondo le modalità dettate dal Tribunale previa espressa istanza in tal senso avanzata;

- 
- il controllo sull'esecuzione del concordato è affidato al Commissario Giudiziale, che dovrà riferire al Giudice Delegato sull'adempimento della proposta concordataria nelle osservazioni alle relazioni semestrali del Liquidatore, nonché su ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio al ceto creditorio;
 - il Commissario Giudiziale dovrà, previa autorizzazione del Giudice Delegato, riferire al ceto creditorio ogni situazione suscettibile di arrecare pregiudizio alle ragioni di quest'ultimo, nonché in grado di compromettere la puntuale esecuzione del concordato in modo da favorire l'iniziativa dei creditori ex art. 186 l. fall.;
 - l'emissione dei provvedimenti opportuni volti a risolvere ogni questione che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione della proposta di concordato, nonché a dirimere eventuali conflitti insorti fra gli organi della procedura ovvero fra questi ultimi e la società proponente, è rimessa al Giudice Delegato

Si comunichi alla debitrice, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore Giudiziale

Trento, 18 settembre 2014

Il Giudice rel.

Dr. Monica Attanasio

Il Presidente

Dr. Aldo Giuliani